

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8293 Anno 2020

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: RUSSO RITA

Data pubblicazione: 29/04/2020

ORDINANZA

sul ricorso 29315-2018 proposto da:

SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo studio dell'avvocato CARLOTTA DI FEBO, rappresentata e difesa dall'avvocato CRISTIANO BASILE;

- *ricorrente* -

contro

CIERI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo;

- *controricorrente* -

contro

564
20

RR

COMUNE DI ORTONA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 713/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RITA RUSSO.

RILEVATO CHE

1.-. CIERI TOMMASO ha impugnato la ingiunzione di pagamento relativa all'ICI degli anni 2008, 2009 e 2010 notificata dalla SOGET s.p.a. deducendo di non essere soggetto passivo della imposta in quanto l'immobile in oggetto era stato donato, in sede di omologa della separazione consensuale, ai figli. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Propone appello la SOGET e la CTR dell'Abruzzo con sentenza del 4.7.2018 conferma la sentenza di primo grado ritenendo che non può attribuirsi al Cieri la qualità di soggetto passivo della pretesa tributaria, che deriva dalla titolarità di un diritto reale sull'immobile e non dalla mancata opposizione agli accertamenti a lui indirizzati.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione la SOGET affidandosi a un motivo. Resiste con controricorso il contribuente. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 197/2016, il contribuente ha depositato memoria.

RITENUTO CHE

3.- Con il primo motivo del ricorso, la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all'art. 19 del D.lgs. 546/1992. Deduce che la CTR ha violato il disposto del comma terzo dell'art. 19 il quale dispone "*ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri*". Rileva che il Cieri prima della ingiunzione oggetto di causa ha ricevuto la notificazione di tre avvisi di accertamento per i medesimi tributi e non li ha impugnati.

Il motivo è fondato.

La CTR sovrappone illegittimamente il profilo procedurale e il profilo di merito. Soggetto passivo ICI è effettivamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sull'immobile ma la mancanza di detta qualità deve essere fatta valere in opposizione all'avviso di accertamento. Non è dalla mancata opposizione che discende la qualità di soggetto passivo, come erroneamente afferma la CTR, ma dalla mancata opposizione discende la non contestabilità, per motivi di merito, della pretesa tributaria. Ciò in virtù di un necessario bilanciamento tra le esigenze di difesa e quelle di certezza dei diritti.

L'ingiunzione di pagamento preceduta dall'avviso di accertamento non impugnato infatti, ha la funzione di un precetto non può essere impugnata per motivi che attengono alla pretesa fiscale contenuta nel prodromico avviso di accertamento, ormai consolidatosi. Le doglianze del contribuente afferiscono al merito della pretesa fiscale, con riferimento non già all'esistenza o meno del credito ma all'individuazione della soggetto passivo e avrebbero dovuto essere fatte valere impugnando l'avviso di accertamento. (da ultimo Cass. 13144/2019)

RR

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi nel merito, rigettando l'originario ricorso della contribuente.

Le spese del doppio grado del giudizio di merito possono essere compensate e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del controricorrente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente e condanna parte controricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.400,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge. Compensa le spese del doppio grado di merito.

Così deciso in Roma camera di consiglio del 16 gennaio 2020